

Attività esenti. Le altre conseguenze

Assicurativo e finanziario sono i settori più svantaggiati

CON LA FINANZIARIA 2008

Cancellata la norma che esentava dall'imposta le prestazioni di carattere ausiliario nei gruppi bancari

L'introduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo di Iva di gruppo conforme all'articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, così come delineato nella com 2009/325, porterebbe particolari benefici agli operatori del settore finanziario e assicurativo, che a seguito dell'abrogazione dell'articolo 6 della legge 133/99 si trovano, ad oggi, penalizzati nei rapporti infragruppo.

La norma prevedeva, fra l'altro, l'esenzione dall'Iva delle prestazioni di carattere ausiliario rese nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, ciò al dichiarato scopo di non penalizzare l'affidamento in outsourcing di determinate funzioni aziendali. Infatti, considerato che banche e assicurazioni svolgono attività prevalentemente esenti, nel momento in cui affidano l'esecuzione di servizi all'esterno, seppure nell'ambito del gruppo, scontano l'indetraibilità dell'Iva sulle prestazioni loro rese. La finanziaria 2008 (legge 244/07), con decorrenza prorogata dal Dl 112/08 al 1° gennaio 2009, ha rimosso la disposizione adducendo, a giustificazione della scelta, motivazioni di compatibilità con i principi comunitari. In effetti, l'esenzione decretata dalla legge 133/99 era ritenuta ammissibile in quanto applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, che consente di considerare i gruppi come un soggetto unitario.

Tuttavia, come si è già evidenziato (si veda l'articolo in alto), la predetta norma richiede una trasposizione a livello interno che passa (oltre che per la preventiva consultazione del comitato Iva) attraverso il riconoscimento al gruppo di una propria soggettività all'imposta, cosa non prevista dalla abrogata disciplina, in

tal senso dunque potenzialmente in conflitto con i dettami europei. Sta di fatto che, al momento, i gruppi che operano nei settori assicurativo e bancario si trovano penalizzati rispetto al passato. L'alternativa di cui possono avvalersi (peraltro già prevista dalla legge 133/99) è offerta dall'articolo 10, comma 2 del Dpr 633/72, che ammette l'esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione derivante dal prorata è stata non superiore al 10 per cento, purché i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai consorzi non vadano oltre i costi delle prestazioni stesse.

Una tale soluzione è però insoddisfacente per una serie di motivi. Anzitutto - accantonato il fatto che è applicabile alle sole prestazioni di servizi - non interessa le operazioni infragruppo, ma circoscrive l'ambito di esenzione alle prestazioni rese da particolari forme associative, postulando la costituzione di una struttura consortile. Inoltre pone delle limitazioni soggettive circa i membri di questa (diritto a detrazione al più del 10 per cento), nonché oggettive in relazione all'ammontare delle controprestazioni massime (plafonate all'ammontare delle spese).

Si tratta evidentemente di una misura - quella formalizzata all'articolo 10 del Dpr 633/72 - concernente la (mera) condivisione dei costi, come peraltro in tale categoria rientra l'esenzione specificamente prevista dalla proposta di direttiva di riforma dei servizi finanziari (com 2007/747) per consentire agli operatori del ramo di effettuare in comune gli investimenti e ridistribuire i costi degli stessi in esenzione da Iva ai membri del gruppo.

Queste procedure attengono dunque a questioni di *cost sharing* e si discostano in modo netto dalla più complessa Iva di gruppo, la quale compor-

ta la nascita di un unico soggetto dotato di una propria autonomia che permette di "interiorizzare" tutti i rapporti infragruppo. Pertanto, né la misura contenuta nell'articolo 10 del Dpr 633/72, né quella in fase di elaborazione comunitaria (com 2007/747), in quanto settoriali e a schema vincolato, possono considerarsi sostitutive dell'istituto del gruppo Iva, la cui implementazione nel sistema nazionale permetterebbe agli operatori assicurativi e del credito un indubbio risparmio di risorse da destinare a fini produttivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

